



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 24 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 8;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modifiche, in particolare gli articoli 1 e 127, comma 12, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;

VISTO l'art. 3, commi da 83 a 86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) che inserisce l'art. 6-bis nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituendo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il proprio decreto 15 marzo 2004, concernente modifiche al proprio decreto 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il proprio decreto del 2 aprile 2004, di delega delle funzioni in materia di politiche di contrasto e recupero al diffondersi delle tossicodipendenze al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2004 che definisce l'organizzazione interna del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;

VISTO il proprio decreto del 10 giugno 2005, di delega delle funzioni in materia di promozione e coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate al Ministro senza portafoglio on. avv. Carlo Giovanardi;

VISTA la strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) che richiede un approccio bilanciato tra riduzione della domanda e dell'offerta e multidisciplinare nelle strategie nazionali di lotta alla droga;

CONSIDERATA la dichiarazione politica sui principi guida di riduzione della domanda di droga e misure per intensificare la cooperazione internazionale per contrastare il problema della droga nel mondo (ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU – 8/10 giugno 1998);

RITENUTA l'esigenza di adeguare la disciplina del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga alle vigenti disposizioni in materia di organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in vista del pieno adempimento degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e comunitario;

VISTO il proprio decreto del 5 aprile 2002;

SU PROPOSTA del Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento On. Avv. Carlo Giovanardi;

DECRETA

Art. 1

(Composizione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga)

1. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di seguito denominato "Comitato", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, in relazione alle competenze sulle aree urbane, e per gli affari regionali.
2. Alle riunioni del Comitato partecipa il Capo del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

Art. 2

(Competenze)

1. Il Comitato, in conformità ai trattati internazionali ed in attuazione della strategia e dei piani di azione dell'Unione europea, esercita le funzioni di

indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche di prevenzione, monitoraggio e contrasto del diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcoolodipendenze correlate; formula proposte al Governo per l'adozione di accordi o intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome o di Conferenza unificata; esprime il parere sugli atti e sui provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, riguardanti il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

2. Il Comitato si avvale del supporto amministrativo e tecnico-scientifico del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei competenti organismi consultivi, di studio, ricerca e monitoraggio.
3. Il Comitato può richiedere a ciascun Ministro componente gli esiti del monitoraggio, da parte dei servizi di controllo interno, del grado di realizzazione dei singoli obiettivi delle politiche antidroga contenuti nelle rispettive direttive annuali, anche al fine della proposta degli interventi correttivi ritenuti necessari e dell'acquisizione di elementi di programmazione per l'anno successivo.

Art.3

(Convocazioni)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato.
2. Il Comitato è convocato anche su richiesta di un Ministro componente.

Art. 4

(Conferenza dei dirigenti generali e attuazione amministrativa delle decisioni)

1. Al fine di assicurare l'efficacia del coordinamento delle politiche antidroga, sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta, il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della conferenza dei dirigenti generali competenti per materia delle amministrazioni dello Stato rappresentate nel Comitato, prevista dall'art. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, esercitando i poteri istruttori e decisorii della conferenza di servizi, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni, per garantire l'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato stesso.
2. La Conferenza definisce i criteri e le modalità di attuazione amministrativa delle delibere del Comitato ed è convocata e coordinata dal capo del dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Art. 5
(Disposizioni finali)

Il presente decreto sostituisce il proprio decreto del 5 aprile 2002 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 10 marzo 2006

f.to Silvio Berlusconi

Registrato alla Corte dei Conti il 23/3/2006 n.1222